



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-356-2024 DEL 30/10/2024

L'anno 2024, questo giorno trenta (30) del mese di ottobre alle ore 10:25 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di modificare la proposta di deliberazione, eliminando il riferimento al parere favorevole del Collegio dei Revisori, quale allegato parte integrante e sostanziale.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-356-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.**

# Comune di Parma

Proposta n. 5660 del 17/10/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

tra Comune di Parma, Parma Gestione Entrate S.p.a. da una parte e Iren Ambiente S.p.a. dall'altra è in essere un'annosa controversia giudiziale che qui di seguito si ripercorre succintamente, originata dal provvedimento dirigenziale prot. gen. n. 179578 del 2 ottobre 2013, con il quale il Comune intimava ad Iren Ambiente S.p.a. il pagamento del non corrisposto costo di costruzione per la somma di € 1.054.275,40 (€ 518.372,55 per oneri di urbanizzazione primaria, € 171.092,94 per oneri di urbanizzazione secondaria ed € 364.810,01 a titolo di contributo c.d. D+S), per la realizzazione del Polo Ambientale Integrato (PAIP);

con il provvedimento sopracitato, si avvertiva Iren Ambiente S.p.a. che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto, secondo la normativa vigente in materia, alla riscossione coattiva delle somme dovute, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 23/2004, e s.m.i.;

con successivo atto di diffida prot. gen. n. 83692 del 13 maggio 2015, si procedeva ad una rideterminazione del costo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, e s.m.i., in € 534.120,82 e si chiedeva altresì € 1.682.323,00 quale monetizzazione di standard pubblici, per un totale di € 2.216.443,82, oltre ad € 6.775,49 a titolo di interessi ed € 15,00 per "spese atto";

a seguito del mancato pagamento, Parma Gestione Entrate Sp.a., quale concessionaria dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dei tributi, del Comune di Parma, emetteva e notificava al destinatario, l'ingiunzione di pagamento n. 1868275 per la somma complessiva di € 2.223.234,00;

con atto di citazione notificato in data 04/08/2015, Iren Ambiente S.p.a. ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, iscritta al RG n. 4179/2015, avverso l'ingiunzione di pagamento sopra citata;

con ordinanza del 06/08/2015 il Tribunale sospendeva inaudita altera parte l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015;

si costituiva in giudizio Parma Gestione Entrate S.p.a., chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore dell'A.G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare IREN Ambiente S.p.A. a corrispondere alla Società di riscossione l'importo complessivo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, di € 2.223.234,00, oltre interessi al tasso legale dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo;

**Premesso altresì che:**

l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, così come gli altri atti del Comune citati in precedenza, sono stati altresì impugnati nel giudizio di annullamento R.G. 355/2013 proposto avanti al Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, da Iren Ambiente s.p.a. contro il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate s.p.a. (non costituitasi nel giudizio), conclusosi con la sentenza n. 134 del 12 gennaio 2016, con la quale il TAR dichiarava il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinto, stabilendo la compensazione delle spese legali tra le Parti;

Iren Ambiente S.p.a. impugnava la sentenza di primo grado innanzi il Consiglio di Stato, il quale riformava, con sentenza n. 4907/2023, il provvedimento appellato e nell'annullare l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, ha ritenuto non dovuta la somma di € 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione standard pubblici, mentre ha riconosciuto € 534.120,82 a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 del D.p.r. n. 380/2001 a favore del Comune e Parma Gestione Entrate, stabilendo la compensazione delle spese legali tra le parti;

la causa di opposizione promossa avanti il Tribunale di Parma RG 4179/2015, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, richiesti anche congiuntamente dalle Parti in attesa della definizione del giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/12/2024;

**Dato atto che:**

dal 01.04.2023 Parma Gestione Entrate S.p.a. non esercita più funzioni di concessionario né svolge servizi di supporto per la gestione e la riscossione dei tributi locali e delle entrate del Comune di Parma che ha optato per l'esercizio dell'attività in forma diretta;

dal 01.06.2023 la predetta Società ha aperto la procedura di liquidazione, finalizzata allo scioglimento della Società, ed il Comune è subentrato nei rapporti pendenti a titolo di successore a titolo particolare;

**Preso atto** della proposta transattiva presentata da Iren Ambiente S.p.a., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, in relazione alla quale il Comune ha provveduto ad aggiornare e ricalcolare gli interessi legali sulla somma definita, con la quale:

- Iren Ambiente S.p.a. si impegna a corrispondere al Comune di Parma la somma di € 534.120,82, oltre interessi legali calcolati dal 13 maggio 2015 al 12 giugno 2015 (€ 219,50) e dal 16 luglio 2015 al 31 ottobre 2024 (€ 53.571,58) per un

totale interessi di € 53.791,08 e così per complessivi € 587.911,90 entro e non oltre il 30 gennaio 2025;

- il Comune e Parma Gestione Entrate S.p.a. accettano il sopra citato pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni loro domanda proposta nei confronti di Iren Ambiente, nei giudizi ove ancora pendenti e comunque derivanti dai fatti per cui è sorta controversia e tutti i rapporti di dare/avere da esse derivanti vengono con la transazione definitivamente transatti;
- con la sottoscrizione del contratto di transazione, l'ex concessionaria accetta che Iren Ambiente S.p.a. effettui il pagamento della somma convenuta a favore del Comune di Parma, con piena efficacia liberatoria della Debitrice, rinunciando espressamente agli atti e ad ogni azione al riguardo nei confronti della suddetta Società sia derivante dall'atto transattivo che dalla ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 in merito alla quale dichiara espressamente di rinunciare anche all'azione;
- le Parti stabiliscono che il giudizio n. 4179/2015 pendente avanti il Tribunale di Parma venga estinto a spese compensate;
- le spese legali, relative sia alle trattative prodromiche alla sottoscrizione del contratto di transazione che alla redazione di esso, vengono integralmente compensate tra le parti;

**Preso altresì atto:**

della dettagliata analisi, prot. gen. n. 278900/2024, in merito alla convenienza economica della transazione di cui trattasi, predisposta dalla Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia ex art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto Comunale, dalla quale emerge che la proposta di transazione risponde alle indicazioni e raccomandazioni della Magistratura Contabile in quanto rispettosa dei presupposti e dei limiti che gli enti locali devono rispettare nel caso intendano addivenire ad una transazione ai sensi della normativa vigente, ovvero:

1. esistenza di una controversia giuridica (giudizio RG n. 4179/2015 innanzi al Tribunale di Parma) e non di un semplice conflitto economico, che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
2. reciprocità delle concessioni trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive:
  - )} Iren Ambiente, rinunciando alla domanda giudiziale in essere, riconosce come dovuta la somma di € 534.120,82, quale contributo di costruzione per la realizzazione del PAIP, e riconosce la corresponsione degli interessi legali maturati in relazione a tale importo dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione del Comune sino al termine per adempiere alla stessa e dalla notifica della successiva ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 alla data di perfezionamento della transazione per un importo pari a € 53.791,08;
  - )} il Comune, accettando la proposta transattiva, rinuncia al tasso legale maggiorato del 1,5%, ai sensi dell'art. 24-bis del Regolamento generale delle entrate nel 2015, nella determinazione degli interessi di mora. In ottica conciliativa, l'applicazione del tasso legale non maggiorato appare congrua e giustificata, in quanto assicura in ogni caso la rivalutazione monetaria del credito dell'Ente, neutralizzando gli effetti della variazione del potere di acquisto nel tempo;

- ) relativamente alla restante somma di € 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione di standard pubblici, si da esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, in quanto la stessa non sarebbe dovuta: “...analogamente a quanto rilevato in materia di oneri a scomputo, anche per la monetizzazione degli standard deve ribadirsi la impossibilità di procedere alla relativa richiesta di pagamento ex post, trattandosi di facoltà che deve essere necessariamente prevista, in via preventiva, nell’accordo che disciplina la fase attuativa dell’intervento di trasformazione edilizia, in quanto afferente alla fase di pianificazione urbanistica”;
3. disponibilità dei diritti con carattere patrimoniale, quale requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss): nel caso di specie non sono in discussione diritti indisponibili, poiché il costo di costruzione in precedenza calcolato viene integralmente pagato unitamente agli interessi al tasso legale;
  4. incertezza del giudicato, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali: riguarda l’alea sul giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma, in quanto è controverso il diritto del Comune di vedersi riconoscere quanto richiesto a titolo di monetizzazione di standard pubblici a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato sopra menzionato. Essendo il giudizio amministrativo connesso con quello civile, risulta probabile che venga dichiarato l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento anche in sede civile, con la possibilità che il giudice riconosca al Comune una somma pari o inferiore a quella proposta da Iren Ambiente S.p.a. e che decida diversamente anche in punto a spese e interessi;
  5. in caso di rigetto della proposta transattiva e prosecuzione del giudizio, molto probabilmente il Comune dovrebbe emettere una nuova ordinanza ingiunzione per l’importo del contributo di costruzione, oltre agli interessi di mora, con il rischio conseguente di nuovi contenziosi, di un evidente prolungarsi dei tempi di recupero che diventerebbero non definiti, prima di poter ottenere somme comunque incerte a causa dei fattori soprariportati, oltre a generare nuove e rilevanti spese di onorari, di lite, consulenze tecniche, anticipazioni, notifiche atti e di personale impiegato;

della relazione acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 272340 del 17/10/2024, con la quale il legale difensore di Parma Gestione Entrate S.p.a. esprime parere favorevole alla soluzione transattiva del giudizio alle condizioni proposte da Iren Ambiente S.p.a. e rideterminate dal Comune con riferimento alla quantificazione degli interessi di mora;

del parere del Dirigente del Settore Avvocatura Civica del Comune prot. gen. n. 0275951 del 22/10/2024;

del parere favorevole del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante del Comune, prot. gen. n. 0273384 del 18/10/2024, nel quale si legge “... che la proposta transattiva garantisce la realizzazione del credito dell’Ente in misura integrale per la somma effettivamente dovuta e, al contempo, elimina il rischio della sopravvenienza di nuovi o maggiori oneri di procedura o legali, prevedendo l’estinzione della lite in corso in sede civile...”;

**Tenuto conto** altresì del nulla osta alla transazione pervenuto dal Liquidatore di Parma Gestione Entrate S.p.a. in data 12/10/2024 in atti;

**Acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 45 del 28/10/2024 prot. n. 0280292 del 28/10/2024;

**Ritenuto che:**

la proposta di accordo transattivo appaia adeguata rispetto al fine pubblico da perseguire e risponda ai criteri di razionalità, economicità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa, risultando quindi preferibile rispetto alla prosecuzione degli attuali e futuri contenziosi;

non sussistano ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dai pareri sopracitati e, conseguentemente, di valutare positivamente la proposta di cui trattasi che risulta opportuna e conveniente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio ed ulteriori spese, ferme e impregiudicate le ragioni del Comune di Parma;

**Atteso che:**

la presente deliberazione produce riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

in seguito al pagamento da parte di Iren Ambiente S.p.a. degli importi pattuiti nell'atto di transazione (totale €. 587.911,90), i dirigenti competenti provvederanno ad accertarli sui specifici capitoli di entrata con determinazioni dirigenziali;

**Visto** il decreto del Sindaco di Parma DSMG n. 43 del 15/12/2022, prot. gen. n. 242102, che conferisce all'Arch. Costanza Barbieri l'incarico di Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, la quale ha istruito la presente deliberazione in qualità di Responsabile del procedimento;

**Acquisiti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1 del vigente Statuto comunale come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo e comunque prima della data di estinzione di Parma Gestione Entrate S.p.a. in liquidazione (prevista per il 31/10/2024);

## **DELIBERA**

**di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di prendere atto:**

- )} della dettagliata analisi, prot. gen. n. 278900/2024, in merito alla convenienza economica della transazione di cui trattasi, predisposta dalla Dirigente del

Settore Attività Produttive ed Edilizia ex art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto Comunale;

- )} della relazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 272340 del 17/10/2024, con la quale il legale difensore di Parma Gestione Entrate S.p.a. esprime parere favorevole alla soluzione transattiva del giudizio;
- )} del parere del Dirigente del Settore Avvocatura Civica del Comune prot. gen. n. 0275951 del 22/10/2024;
- )} del parere favorevole del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante del Comune, prot. gen. n. 0273384 del 18/10/2024;
- )} del nulla osta alla transazione espresso dal Liquidatore di Parma Gestione Entrate S.p.a. in data 12/10/2024;
- )} del parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 45 del 28/10/2024 prot. n. 0280292 del 28/10/2024;

**di approvare**, alla luce delle risultanze dei pareri soprarichiamati, lo schema di transazione tra Comune di Parma, Parma Gestione Entrate S.p.a. da una parte ed Iren Ambiente S.p.a. dall'altra, relativamente al giudizio RG n. 4179/2015 pendente innanzi al Tribunale di Parma, come da documento allegato (allegato A);

**di dare atto che:**

che la presente deliberazione produce riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

in seguito al pagamento da parte di Iren Ambiente S.p.a. degli importi pattuiti nell'atto di transazione (totale €. 587.911,90), i dirigenti competenti provvederanno ad accertarli sui specifici capitoli di entrata con determinazioni dirigenziali;

la Responsabile del procedimento è individuata nella Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, arch Costanza Barbieri;

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo e comunque prima della data di estinzione di Parma Gestione Entrate S.p.a. in liquidazione (prevista per il 31/10/2024);

**DELIBERAZIONE N. GC-2024-356 DEL 30/10/2024**

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Sottoscritta dal  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal  
**SINDACO**  
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Elenco allegati:

1. ALLEGATO A

Nome file: ALLEGATO A - SCHEMA DI TRANSAZIONE.pdf

Hash:

BAFE331C12542C5FF23A262DCB60BAF4CAB0F10D4E3CD747C37FFBB8B081  
71E18CC9A93F7CB7D934AD9DAD9156E890C12E83978DE263F8647E32C1B6  
A5348C93

## **ATTO DI TRANSAZIONE**

TRA

- **IREN AMBIENTE S.p.A.**, con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22 (C.F. e P.I. 01591110356), in persona dell'amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore;
- **PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. in liquidazione**, con sede in Parma, Largo Torello De' Strada 15/A (P.IVA 02388260347), in persona della liquidatrice pro tempore;
- **COMUNE DI PARMA**, con sede in Parma, Strada Repubblica, 1 (C.F. 00162210348), in persona del Dirigente del Settore Attività Produttive e Edilizia del Comune di Parma pro tempore;

### **Premesso che:**

Tra le parti è in essere un'ampia controversia originata dalla diffida di pagamento del contributo di costruzione del 17 maggio 2015, emessa dal Comune di Parma, inerente la realizzazione del Polo Ambientale Integrato (P.A.I.) di Parma, e successiva ingiunzione di pagamento n. 1868275, emessa da Parma Gestione Entrate, notificata il 17 luglio 2015, che qui di seguito sinteticamente si ripercorre.

1. Con atto di citazione notificato in data 4.8.2015 IREN AMBIENTE S.p.A. ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, emessa da Parma Gestione Entrate S.p.A. per la riscossione, per conto del Comune di Parma, della complessiva somma di € 2.223.234,00, di cui € 534.120,82 a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001 e

€1.682.323,00 a titolo di monetizzazione di standard pubblici, oltre spese dell'atto ed interessi. La causa di opposizione è stata iscritta al n. 4179/2015 di RG e il Tribunale di Parma, con ordinanza del 6/8/2015 visto l'atto di opposizione di Iren Ambiente spa sospendeva "*inaudita altera parte*" l'ingiunzione di Parma Gestione Entrate

2. si è costituita in giudizio Parma Gestione Entrate s.p.a. chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore dell'A.G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare IREN Ambiente S.p.A. a corrispondere a Parma Gestione Entrate S.p.A. l'importo complessivo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, di € 2.223.234,00, oltre interessi al tasso legale dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo;
3. l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 era altresì oggetto del giudizio di annullamento R.G. 355/2013 proposto avanti al Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, da Iren Ambiente s.p.a. contro il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate s.p.a. (non costituitasi in quel giudizio), conclusosi con la sentenza n. 134/2016, poi appellata da Iren Ambiente s.p.a. avanti al Consiglio di Stato (R.G. 9324/2016);
4. dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. nella causa di opposizione promossa avanti il Tribunale di Parma RG 4179/2015, a seguito di una serie di rinvii, anche a seguito di istanze depositate congiuntamente dalle Parti in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Consiglio

- di Stato R.G. avente ad oggetto l'annullamento all'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/12/2024;
5. con la sentenza n. 4907/2023 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 134/2016 del Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, con conseguente annullamento della richiesta di pagamento del Comune di Parma di cui all'ingiunzione n. 1868275/2015 relativamente alla somma di € 1.682.323,00;
  6. dal 01.04.2023, Parma Gestione Entrate s.p.a. non esercita funzioni di concessionario né svolge servizi di supporto per la gestione e la riscossione dei tributi locali e delle entrate del Comune di Parma, che ha optato per l'esercizio dell'attività in forma diretta;
  7. dal 01.06.2023 Parma Gestione Entrate S.p.a. ha aperto la procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento della società e il Comune di Parma è subentrato nei rapporti pendenti a titolo di successore a titolo particolare;
  8. in data ..... la Giunta del Comune di Parma ha autorizzato con propria delibera n. .... la sottoscrizione della presente transazione secondo le condizioni di seguito riportate;
  9. in data 23/10/2024 la liquidatrice di Parma Gestione Entrate s.p.a. ha autorizzato (con comunicazione agli atti) la sottoscrizione della presente transazione secondo le condizioni di seguito riportate;

### **Considerate**

le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4907/2023, che nell'annullare l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, ha ritenuto non

dovuta la somma di € 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione di standard pubblici, mentre ha riconosciuto € 534.120,82 a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001;

### **Considerato altresì**

che l'esito della causa avanti il Tribunale di Parma RG 4179/2015 sia presumibilmente coerente alle risultanze del giudicato amministrativo e presenti residui profili di aleatorietà anche in punto a spese e interessi.

E' concorde volontà delle Parti addivenire ad un accordo transattivo che consenta di definire bonariamente la vertenza, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito descritte.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto le Parti in via transattiva grazie al buon ufficio dei propri difensori, sottoscrivono il presente atto transattivo alle seguenti

### **CONDIZIONI**

- i. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e si ritengono qui integralmente trascritte e riportate;
- ii. IREN AMBIENTE S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di Parma la somma di € 534.120,82 oltre interessi legali calcolati dal 13 maggio 2015 al 12/06/2015 (€ 219,50) e dal 16 luglio 2015 al 31 ottobre 2024 (€ 53.571,58) per un totale interessi di € 53.791,08 e così per complessivi **€ 587.911,90** entro e non oltre il 30 gennaio 2025; detto pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto di

Tesoreria intestato a Comune di Parma – Intesa Sanpaolo – P.le Cesare Battisti n. 1 – 43121 Parma, sulle seguenti coordinate:

Codice IBAN IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618;

- iii. Il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate s.p.a. accettano, per quanto di rispettiva competenza e diritto, detto pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni loro domanda proposta nei confronti di Iren Ambiente nei giudizi di cui in premessa e comunque derivante dai fatti per cui è sorta controversia ed enunciati nei giudizi elencati in premessa;
- iv. Parma Gestione Entrate s.p.a., sottoscrivendo il presente atto, accetta che Iren Ambiente s.p.a. effettui il pagamento della somma convenuta in via transattiva a favore del Comune di Parma, con piena efficacia liberatoria della debitrice, rinunciando espressamente agli atti e ad ogni azione al riguardo nei confronti della suddetta società sia derivante dal presente atto transattivo che dalla ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 in merito alla quale dichiara espressamente di rinunciare anche all'azione;
- v. Il Comune di Parma, titolare del diritto di credito azionato in giudizio, accetta il pagamento della somma come sopra determinata transattivamente a saldo, stralcio e transazione di ogni sua pretesa di pagamento nei confronti di Iren Ambiente s.p.a. comunque derivanti dai fatti e dalle domande di pagamento fatte valere, anche per il tramite di Parma Gestione Entrate s.p.a., nei giudizi in premessa individuati e per l'effetto dichiara che, con l'esatto adempimento da parte di Iren Ambiente s.p.a. degli obblighi oggi convenuti con il presente atto, null'altro avrà a pretendere nei confronti della suddetta società per alcun

titolo o ragione in dipendenza delle domande di pagamento fatte valere nei giudizi di cui in premessa;

- vi. IREN AMBIENTE S.p.A. e Parma Gestione Entrate s.p.a. in liquidazione reciprocamente rinunciano alle domande e alle eccezioni proposte nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Parma (R.G.N. 4179/2015) nonché alle spese di lite che conseguentemente rimangono integralmente compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà a pagare i propri procuratori e domiciliatari;
- vii. nel caso di fissazione dell'udienza nella quale verrà dichiarato estinto il giudizio prima dell'integrale pagamento da parte di IREN AMBIENTE S.p.A. al Comune di Parma della somma indicata al punto ii, le Parti concordano sin da ora di chiedere un rinvio;
- viii. in considerazione degli impegni sopra indicati, che verranno ottemperati da IREN AMBIENTE S.p.A. nei confronti del Comune di Parma, e con la corretta esecuzione degli stessi, le Parti tutte reciprocamente dichiarano di rinunciare a sollevare alcuna contestazione e a qualunque pretesa o domanda, per qualsivoglia titolo, causa o ragione per i fatti e i diritti dedotti nella premessa, oggetto del contenzioso indicato nelle premesse;
- ix. i difensori delle parti sottoscrivono il presente accordo unicamente per la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
- x. tutte le comunicazioni delle Parti ai sensi del presente atto transattivo – incluso lo scambio della relativa proposta e accettazione – dovranno essere effettuate presso i legali delle Parti stesse, alla seguente elezione di domicilio:

- per IREN AMBIENTE S.p.A., presso il legale incaricato al seguente indirizzo p.e.c.; -----
- per PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. in liquidazione, presso il legale incaricato al seguente indirizzo p.e.c.: -----
- per Comune di Parma al seguente indirizzo p.e.c.: [comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it)

xi. il presente Accordo Transattivo viene concluso mediante scambio di corrispondenza tramite gli indirizzi p.e.c. indicati all'art. X.

Parma-Bologna, \_\_\_\_\_ ottobre 2024

per IREN AMBIENTE S.p.A.

il legale rappresentante

per PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A., in liquidazione

la liquidatrice

per il Comune di Parma

il dirigente del Settore Attività Produttive e Edilizia

Per rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense:

Parma-Bologna.....2024

Il legale incaricato

Il legale incaricato



Allegato alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 5660 del 17/10/2024

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 5660 del 17/10/2024 del SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile  
BARBIERI COSTANZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 5660 del 17/10/2024

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 5660 del 17/10/2024 del Settore SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile  
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

## Parere del Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA CON RILEVANZA CONTABILE n. 5660 del 17/10/2024 del Settore / Servizio SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA avente ad Oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 30/10/2024

Il Segretario Generale  
CRISCUOLO PASQUALE

(Avv. Pasquale Criscuolo)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE N. GC-2024-356 del 30/10/2024

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,  
visti gli atti d'ufficio,  
visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 77539 del 24/04/2023,

**attesta**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 13/11/2024 come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 30/10/2024 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA FUNZIONARIA DELEGATA  
OPPICI STEFANIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)